



Lega Nazionale Dilettanti  
Comitato Regionale Liguria  
Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
Telefono: 010995151 numero unico  
Pronto A.I.A. 3355776689

pec: [lnd.crliguria@pec.it](mailto:lnd.crliguria@pec.it) – [lndliguria@legalmail.it](mailto:lndliguria@legalmail.it)  
e-mail: [crlnd.liguria02@figc.it](mailto:crlnd.liguria02@figc.it) – [crlnd.liguria01@figc.it](mailto:crlnd.liguria01@figc.it)

e-mail Giudice Sportivo:

[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/06/2022

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **Tribunale Federale Territoriale**

**Reclamo della società ASD Carlin's Boys avverso la retrocessione della società Carlin's Boys e la regolarità della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Liguria, Girone A, Stagione Sportiva 2021/2022 determinata a seguito del Comunicato Ufficiale LND n° 94 del 26/05/2022, pubblicato in pari data.**

**Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, nella riunione del 8 giugno 2022 ha pronunciato la seguente sentenza:**

La società ASD Carlin's Boys ha proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale con il quale ha impugnato Il Comunicato Ufficiale n° 94 del 26/05/2022 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Prima Categoria Girone A, chiedendo in via principale di applicare le sanzioni per le violazioni commesse dalla società A.S.D. Oneglia Calcio per l'aver schierato tra le proprie formazioni un giocatore non in regola con il tesseramento per 11 gare da essa disputate irregolarmente, oltre a quella disputata in data 03/4/2022, così come già accertato dall'autorità sportiva e per la quale è già intervenuta decisione del G.S. e per l'appunto che tali provvedimenti disciplinari siano conformi a quelli già adottati dal Giudice Sportivo per la stessa violazione rilevata nel Comunicato Ufficiale LND n° 79 del 07/04/2022, ossia la sconfitta per 0-3 alla società Oneglia Calcio per ciascun illecito commesso, (per la posizione irregolare del calciatore Tinkiano Felix in quanto non-tesserato).

Ha richiesto altresì che in via principale e nel merito, in virtù di tali violazioni e dei provvedimenti disciplinari conseguenti, il Tribunale Federale accolga il presente ricorso e, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, disponga: 1) la modifica della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2021/2022 accordando il terzultimo posto alla ricorrente e di conseguenza 2) la revoca della retrocessione della società A.S.D. Carlin's Boys; – che in subordine il Tribunale voglia quanto meno disporre d'ufficio l'iscrizione della società A.S.D. Carlin's Boys al Campionato di Prima Categoria, o conceda alla società medesima il ripescaggio o la sua riammissione a tale campionato nella prossima Stagione Sportiva 2022/2023 con la formula che meglio riterrà.

Preliminarmente, deve rilevarsi come non vi sia alcun dubbio in merito all'ammissibilità del ricorso, stante il disposto dell'art. 79 C.G.S. a mente del quale "Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali".

In relazione a quanto riportato in ricorso occorre precisare che il G.S. nel Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/04/2022 della Stagione Sportiva 2021/2022 adottava determinati provvedimenti

disciplinari a seguito dell'espulsione, nella gara del 3/4/22, del calciatore della società A.S.D. Oneglia Calcio.

Il G. S., effettuate le verifiche di rito per quanto attiene alla posizione dei vari tesserati, pronunciava la propria decisione per come riportata nel Comunicato Ufficiale LND n° 79 del 07/04/2022.

Correttamente il G. S. trasmetteva alla Procura Federale, per i doverosi ed ulteriori accertamenti, gli atti relativi alle altre gare in cui il calciatore avrebbe preso parte in posizione non regolare.

In riferimento proprio a questo ultimo aspetto dovrà necessariamente attendersi l'esito delle indagini dell'Ufficio della Procura con le eventuali e possibili richieste di sanzioni ad esso correlate.

Il ricorso è infondato per le ragioni che verranno di seguito specificate.

Come si è detto, oggetto del ricorso risiede nell'impugnazione della classifica del Campionato di Prima Categoria Girone A pubblicata con C.U.n° 94 del 26/05/2022.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non constano gare il cui risultato sia sub iudice, atteso che tutte le gare di Campionato disputate sono state regolarmente omologate, di talché i relativi risultati devono intendersi definitivamente consacrati.

Non constano, altresì, reclami pendenti avverso la regolarità e/o il risultato di taluna delle gare disputate nell'ambito del Campionato di Prima Categoria Girone A.

Di conseguenza, non sussiste alcun elemento per il quale questo Tribunale debba procedere ad una modifica della classifica ovvero dei punteggi ivi riportati ed assegnati alle singole squadre.

In effetti, è pendente un procedimento disciplinare a carico della società ASD Oneglia Calcio per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un calciatore, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione di diverse gare del Campionato di Prima Categoria Girone A.

A prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito di tale possibile futuro deferimento – ciò che non compete a questo Collegio – deve essere rilevato che, per la violazione ivi contestata, dovrà necessariamente attendersi la conclusione delle indagini della Procura Federale e di conseguenza le conseguenti ed eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate dovranno essere scontate nel corso della stagione sportiva seguente a quella in parola.

Pertanto, ove il Tribunale Federale ritenesse la responsabilità della società ASD Oneglia Calcio e di applicare le sanzioni de qua, dette sanzioni andranno applicate sulla stagione sportiva successiva, essendo la classifica di Prima Categoria Girone A ormai insuscettibile di modificazione. Pertanto, per i motivi anzidetti,

## **RIGETTA**

il ricorso proposto dalla società ASD Carlin's Boys e conferma le disposizioni di cui al C.U. n° 94 del 26/05/2022.

Dispone l'addebito della tassa di reclamo per la reiezione del ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

## **Corte Sportiva d'Appello**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composta dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)**

**Avv. Fabrizio FAILLACI**

**Avv. Matteo SAVIO**

**alla presenza dell'Ing. Roberto LAZZARINO quale Rappresentante AIA  
all'udienza del 1 giugno ha pronunciato la seguente**

## **DECISIONE**

**in merito al ricorso proposto dalla società PIEVE LIGURE avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n.**

**61del 5 maggio 2022 (gara: BOCA ZENA – PIEVE LIGURE del 1 maggio 2022 – Terza Categoria).**

\* \* \* \* \*

Il Primo Giudice ha inflitto, a carico della società PIEVE LIGURE, le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda, per la ritenuta responsabilità della società in relazione ad una colluttazione occorsa tra due calciatori che avrebbe determinato la sospensione della gara.

Il Giudice Provinciale ha, altresì, squalificato il tesserato del Pieve Ligure Emanuele BAGNASCO per aver rivolto un epiteto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario, con il quale sarebbe passato alle vie di fatto.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Pietra Ligure deducendo l'infondatezza, in fatto, del provvedimento del Giudice Sportivo e, in particolare, allegando l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria in capo al proprio tesserato.

Sul punto, la reclamante ha allegato un messaggio dichiaratamente inviato a mezzo Instagram al Signor Bagnasco da parte del Signor Gningue, cioè il giocatore che, secondo il Primo Giudice, era stato attinto da offesa discriminatoria da parte del primo.

In tale messaggio, il Signor Gningue affermava di non aver udito alcuna offesa di stampo razzista provenire da parte del Signor Bagnasco.

Alla luce di tale messaggio, la società Pieve Ligure ha chiesto l'annullamento di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

In merito alla tempestività del reclamo, è necessario premettere quanto segue.

Come è noto, con C.U. FIGC n. 160 A del 3 febbraio 2022, è stata disposta l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate.

Ai sensi di tale disposizione, "per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti".

Nella vigenza del vecchio C.G.S. l'abbreviazione dei termini era limitata ai soli casi di reclamo avverso la regolarità della gara e, più in generale, alle sole ipotesi in cui oggetto di contestazione era il risultato della gara.

La ratio di tale disposizione era, evidentemente, quella di evitare che il risultato di un gara potesse restare troppo a lungo sub iudice nelle fasi finali di un Campionato laddove, al contrario, è necessario acquisire al più presto i risultati definitivi ed omologati delle partite disputate.

Nella vigenza del vecchio Codice, diversamente, non era prevista alcuna abbreviazione dei termini per i reclami concernenti l'impugnazione di squalifiche e sanzioni.

E' opinione di Questa Corte che, in effetti, non vi sia alcuna ragione per applicare l'abbreviazione dei termini a quest'ultima fattispecie di reclami.

Anche nelle ultime quattro giornate, infatti, non sussiste alcun motivo tale da imporre una particolare celerità nella definizione delle sanzioni disciplinari ovvero di altre sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, salvo che non afferiscano il risultato della gara.

Se, infatti, è ineccepibile l'esigenza di garantire, nelle fasi terminali della stagione sportiva, l'assenza di risultati sub iudice, non si vede alcun elemento per assicurare pari garanzia di sollecitudine nelle decisioni concernenti sanzioni la cui esecuzione resterebbe comunque disciplinata dall'art. 19 CGS.

Questa Corte rileva, altresì, che l'art. 76 co. 3 CGS stabilisce che "in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare".

Il reclamo tardivo, quindi, non è tout court inammissibile, ma non obbliga la Corte Sportiva a pronunciarsi.

D'altra parte, al fine di evitare giudizi potenzialmente sperequativi, ad avviso di Questa Corte è in ogni caso necessario tracciare una linea di demarcazione oltre la quale l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile e tale linea è stata costantemente individuata nel mancato rispetto dei requisiti e delle incombenze previste dall'art. 76 CGS.

Nel caso, come quello di specie, di impugnazione di sanzioni in regime di abbreviazione dei termini, diversamente, Questa Corte si è sempre risolta nel senso di decidere in reclami tardivamente proposti, non essendovi alcuna ragione per applicare detto regime, particolarmente gravoso per società e tesserati, in relazione a provvedimenti in relazione ai quali non constino particolari esigenze di sollecitudine.

Per tali ragioni, il reclamo della società Pieve Ligure va dichiarato inammissibile nella sola parte in cui viene impugnata la sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino.

Nel merito, Questa Corte ha convocato il calciatore Gningue e l'arbitro della gara in oggetto.

Il calciatore ha confermato di aver personalmente inviato il messaggio su Instagram al calciatore Bagnasco e di non aver udito proferire da quest'ultimo epiteti razzisti.

L'arbitro, al contrario, ha dichiarato di aver chiaramente udito un'espressione discriminatoria proferita dal Bagnasco all'indirizzo del Gningue, chiarendo che, seppur non stesse guardando in direzione del Bagnasco nel momento in cui questi proferiva l'offesa incriminata, detta espressione non potesse che provenire da costui.

I due calciatori e l'arbitro, infatti, si trovavano in una porzione del terreno di giuoco in cui non vi era alcun altro tesserato e l'arbitro esclude che l'insulto in commento potesse essere provenuto dagli spalti.

Il direttore di gara, in sostanza, si è dichiarato certo "al 100%" che l'espressione discriminatoria fosse stata proferita dal Bagnasco, poiché proveniente dall'unico soggetto che avrebbe potuto proferirla a breve distanza tanto dal Gningue quanto dall'arbitro stesso.

Il direttore di gara ha, altresì, ricordato la reazione del Gningue all'insulto ricevuto; reazione consistita nell'aggreddire il Bagnasco, prendendolo per il collo e facendolo cadere a terra.

Tale reazione, a dire dell'arbitro, era proprio dovuta all'offesa discriminatoria proferita dal Bagnasco.

Alla luce di quanto sopra, Questa Corte ritiene di non potersi discostare da quanto dichiarato dall'arbitro che, come è noto, ha fede privilegiata in ambito sportivo.

Il direttore di gara, infatti, tanto in referto quanto in sede di dichiarazione testimoniale ha dichiarato di aver distintamente percepito un insulto discriminatorio ed ha attribuito senza alcun dubbio tale offesa al Signor Bagnasco.

Di conseguenza, nonostante le contrarie dichiarazioni del Gningue, non c'è margine per poter valutare la condotta diversamente da quanto fatto dal Primo Giudice la cui decisione, sul punto, appare corretta.

Al contrario, la decisione deve essere riformata per quanto attiene l'ammenda inflitta alla società.

Secondo il Primo Giudice, infatti, la sospensione della gara da parte dell'arbitro sarebbe stata da attribuire al comportamento tenuto dai due tesserati successivamente all'offesa razzista pronunciata da Bagnasco.

Al contrario, l'arbitro ha chiarito che la gara era stata da lui sospesa a causa dell'invasione di campo di una persona presente sugli spalti la quale aveva aggredito il Signor Bagnasco.

In merito a tale aggressione, la società Pieve Ligure non ha alcuna responsabilità, di talché, non potendosi Questa Corte pronunciare in merito alla sanzione della perdita della gara, deve essere annullata la sanzione dell'ammenda.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui viene richiesta l'annullamento della sanzione della perdita della gara. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pieve Ligure annulla la sanzione dell'ammenda e conferma nel resto l'impugnato provvedimento. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

**Reclamo della società A.S.D. CAMPO LIGURE IL BORGO avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di seconda categoria gir. D, Rossiglione – Campo Ligure Il Borgo del 21.05.2022 nei confronti di Macciò Saverio ed Oliveri Marco pubblicato con C.U. n. 65 del 26 maggio 2022.**

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Barbara COSTANTINO, all'udienza dell'8 giugno 2022, ha pronunciato il seguente dispositivo:

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al Signor Macciò Saverio a 4 gare e al Signor Oliveri Marco a 3 gare.

Conferma nel resto.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

## **ERRATA CORRIGE**

### **OPEN DAY**

In relazione all'Open Day organizzato dalla Società A.D. F.S. Sestrese Calcio 1919 per le leve dal 2006 al 2011 di cui al Comunicato Ufficiale n. 97/07 del 09.06.2022, si precisa che il Campo Sportivo presso il quale lo stesso verrà svolto è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

Presso il Campo Sportivo: **"G. Piccardo", Genova (Borzoli)**

### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

In relazione alla sentenza inerente il tesserato Calandrino Matteo di cui al Comunicato Ufficiale n. 97/11-12 del 09.06.2022, si precisa che la parte conclusiva della stessa è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

**P.Q.M.**

*la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, respinge il reclamo proposto dal Signor Matteo Calandrino, confermando integralmente il provvedimento impugnato.*

*Ordina l'incameramento della tassa di reclamo, già versata in acconto*

## **ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16 – Torneo "EUSALP".**

**Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 10/06/2022**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi



## F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO REGIONALE LIGURIA RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 (TORNEO “EUSALP”)

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 16” di questo Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “N. Gambino” di Arenzano (GE) il giorno **martedì 14 giugno 2022** alle **ore 10.00**, per effettuare una seduta di allenamento i giocatori sottoelencati.

Gli stessi sono altresì convocati per partecipare alla 4° Edizione del Torneo “EUSALP” che si svolgerà nelle Valli Giudicarie in Trentino da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022 e **dovranno presentarsi alla seduta di allenamento del giorno 14.06.2022 muniti della seguente documentazione:**

- **Certificato Medico di idoneità alla attività agonistica;**
- **Documento di Identità;**
- **Tessera Sanitaria**

### SOCIETA’

Athletic Club Albaro  
Campomorone Sant’Olcese  
  
Ceriale Progetto Calcio  
Don Bosco Spezia Calcio  
Football Club Bogliasco  
Football Genova Calcio  
Imperia Calcio Srl  
Ligorna 1945  
Praese 1945  
Pro Savona Calcio  
  
Santerenzina  
Vado

### GIUOCATORI

Traverso Matteo  
Bugli Luca – Caceres Torres Manuel Ascanio – Corengia Andres  
Arley – Lemus Samuel Ronny  
Di Fino Mattia – Savastano Cesare  
Ferretti Incerti Edoardo  
Sciaccaluga Federico – Sciaccaluga Guglielmo  
Corazza Pietro  
Dedja Arigo  
Panariello Luca  
Parodi Lorenzo  
Cavallaro Michele – Cigliutti Manuel – Grenna Mattia – Insolito  
Lorenzo  
Mazzola Andrea Vincenzo  
Ntigirishavu Kevin

Commissario Tecnico:	Orcino Corrado
Dirigente Accompagnatore:	Fantino Giovanni
Allenatore/Selezionatore:	Oddone Dario
Vice Allenatore	Rossi Nicola
Addetto Arbitro:	Penna Giampiero
Fisioterapista:	Bertolini Angiolo
Magazziniere:	Scalabrino Oscar

Si riporta, a seguire, il programma per la partenza alla volta della sede della manifestazione prevista per il giorno mercoledì 15 giugno 2022:

- Ore 09.00: partenza da Autogrill casello autostradale di Legino per atleti del Ponente;
- Ore 10.00: partenza da Genova c/o sede C.R.Liguria di Via Dino Col per atleti di Genova e del Levante.

Il Presidente  
Dott. Giulio IVALDI